

Associazione EDiLiC
Educazione e Diversità Linguistica e Culturale

Statuti adottati dell'Assemblea Generale straordinaria
Losanna, 5 luglio 2010

Statuti modificati dall'Assemblea Generale straordinaria
Lisbona, 12 luglio 2019

Articolo 1

È istituita tra gli aderenti ai presenti statuti un'associazione a carattere internazionale regolata dalla legge 1° luglio 1901 e dal decreto 16 agosto 1901, denominata EDiLiC (Educazione e Diversità Linguistica e Culturale).

Articolo 2

L'associazione si prefigge di contribuire alla diffusione nei sistemi educativi di approcci pedagogici caratterizzati dall'uso di una pluralità di lingue e culture, di varietà linguistiche e culturali indipendentemente dal loro statuto, comprese quelle che le istituzioni educative non si propongono di insegnare o trasmettere. Gli obiettivi sono, pertanto, numerosi: incoraggiare l'apertura alla diversità linguistica e culturale, accrescere il desiderio di apprendere altre lingue e di incontrare l'alterità culturale, contribuire allo sviluppo delle capacità metalinguistiche di osservazione, ascolto e analisi, suscettibili di facilitare gli apprendimenti linguistici.

Articolo 3

Politiche linguistiche dell'associazione

I presenti statuti dovranno essere disponibili nelle sei lingue considerate dall'UNESCO come lingue di lavoro ufficiali (inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo) se è presente un locutore di queste lingue tra i membri del Comitato internazionale EDiLiC. La

Segreteria dell'associazione si assicura che questa disposizione sia rispettata e fornisce i mezzi per farlo.

Gli statuti devono, inoltre, essere disponibili nella lingua comune dei paesi o delle regioni per i quali viene creata una Commissione locale. La Commissione locale è responsabile dell'applicazione di questa disposizione.

Ogni versione tradotta dei documenti interni all'associazione e dei documenti informativi distribuiti dalla stessa dovrà essere approvata dal/la Segretario/a Generale dell'associazione, che si avvarrà a tal fine di persone aventi le competenze necessarie.

Il funzionamento linguistico delle conferenze e dei seminari sarà deciso caso per caso dall'Assemblea Generale o, in mancanza, dalla Segreteria.

Articolo 4

Azioni previste

Contributo, per gli approcci descritti dall'articolo 2, alla ricerca, all'innovazione pedagogica, all'elaborazione di curriculi, alla produzione e alla diffusione di materiali didattici, alla formazione degli insegnanti.

Coordinamento, a livello nazionale e internazionale, tra le equipe e le persone coinvolte in queste azioni, in particolare attraverso la diffusione informazioni relative al loro lavoro, la realizzazione di progetti comuni e l'organizzazione di convegni e seminari.

Contatti e concertazione con enti pubblici responsabili dell'istruzione.

Informazione a destinazione dei genitori, del grande pubblico e dei loro rappresentanti.

Qualsiasi altro tipo di azione deciso dall'Assemblea Generale.

Articolo 5

Sede legale

La sede legale è fissata a:

Université du Maine
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Filière FLE
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans Cedex 9

Potrà essere trasferita dell'Assemblea Generale con voto a maggioranza semplice. Potrà trattarsi, in particolare, dell'indirizzo professionale o personale del Presidente o di un altro membro della Segreteria.

Articolo 6

I membri – persone fisiche

Può far parte dell'associazione qualsiasi persona fisica, senza discriminazione alcuna, che dichiara esplicitamente di sottoscrivere gli obiettivi dell'associazione e paga una quota biennale, il cui importo è fissato in:

- 50 euro per i membri regolari,
- 30 euro per gli studenti e le studentesse,
- 80 euro (o altro importo a scelta) per i membri benefattori.

Questi importi possono essere modificati su decisione dell'Assemblea Generale a maggioranza semplice (almeno il 50% dei voti espressi).

A titolo eccezionale, e in riconoscimento del contributo apportato agli obiettivi dell'associazione, i co-autori e gli adattatori di materiali didattici prodotti nell'ambito del programma Socrates-Lingua Evlang sostenuto dalla Commissione Europea (1997 - 2001) sono membri di diritto dell'associazione. Lo statuto di autore o adattatore è attestato dalla

presenza del nome di dette persone sulla copertina di almeno uno di questi supporti didattici alla data del 31 marzo 2001, a seguito dell'approvazione dell'Ufficio di presidenza.

I membri dell'associazione che hanno dato un contributo importante alla vita dell'associazione possono diventare Presidente Onorario/a della stessa. Anche i Presidenti/onorari sono esentati/e dal pagamento della quota associativa.

Lo status di Presidente Onorario/a è concesso dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice, su proposta della Segreteria. Qualunque membro dell'associazione può prendere l'iniziativa di chiedere alla Segreteria di fare tale proposta.

I/Le Presidenti Onorari/e rappresentano l'Associazione e consigliano la Segreteria, che può affidare loro delle missioni.

Le persone fisiche, membri dell'associazione, possono ricoprire cariche elettive al suo interno.

Articolo 7

I membri – persone giuridiche

Qualunque associazione i cui obiettivi convergono con quelli di EDiLiC può diventare membro come persona giuridica. Per farlo, deve fare domanda al Segretario Generale tre mesi prima di un'Assemblea Generale. La domanda viene messa all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, che decide a maggioranza semplice se accettare o meno la domanda di adesione.

Le persone giuridiche pagano una tassa annuale pari al doppio di quella delle persone fisiche.

Uno dei suoi responsabili può rappresentarla in occasione delle Assemblee Generali. Ogni persona giuridica dispone di un voto nell'Assemblea Generale.

Ogni persona giuridica designa un/a rappresentante all'interno del Comitato Internazionale EDiLiC (cfr. articolo 12).

Articolo 8

Rimozione dall'appartenenza

Lo statuto di membro si perde per:

- a) Dimissioni;
- b) Espulsione da parte dell'Assemblea Generale per mancato pagamento della quota o per gravi motivi, debitamente notificati all'interessato e dopo che quest'ultimo sia stato invitato a fornire spiegazioni alla Segreteria e, a seconda dei casi, siano state prese in considerazione opportune concertazioni.

Articolo 9

Assemblea Generale ordinaria

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea Generale. Include tutti i membri dell'associazione a qualsiasi titolo essi siano affiliati.

Si riunisce almeno ogni due anni. Almeno un mese prima della data fissata, i membri dell'associazione sono convocati dal/la Segretario/a Generale. L'ordine del giorno è indicato nelle convocazioni.

Ogni membro dell'associazione dispone di un voto per le votazioni che si tengono durante l'Assemblea Generale. I voti per delega sono ammessi, ogni membro presente ha diritto a un massimo di 10 deleghe. I voti per corrispondenza sono ugualmente ammessi anche per l'elezione dei membri della Segreteria (cfr. articolo 11) e del Consiglio dei Corrispondenti Locali (cfr. articolo 14).

Le candidature per la Segreteria e il Consiglio dei Corrispondenti Locali devono pervenire al/la Segretario/a Generale dell'Associazione almeno due settimane prima dell'Assemblea Generale. Il/La Segretario/a Generale informa tutti i membri sulle candidature presentate una settimana prima dell'Assemblea Generale.

Nessuno può essere membro della Segreteria e del Consiglio dei Corrispondenti Locali allo stesso tempo.

L'elezione della Segreteria precede quella del Consiglio dei Corrispondenti Locali.

L'Assemblea Generale decide sulla relazione morale presentata dal/la Presidente, così come sulle proposte di azione che presenta. Si pronuncia anche sul rapporto finanziario presentato dal/la Tesoriere/a, al quale dà il visto di regolarità dopo l'esame dei conti da parte di due commissari designati tra i suoi membri. Decide anche sulle proposte di orientamento di bilancio presentate dal/la Tesoriere/era.

In ogni caso, solo le questioni all'ordine del giorno possono essere sottoposte a una votazione che implica una decisione dell'Assemblea Generale. Questa disposizione non riguarda le mozioni che richiedono all'Assemblea Generale di esprimere un'opinione o un auspicio.

Articolo 10

Assemblea Generale straordinaria

Se necessario, o su richiesta di un terzo almeno dei membri dell'associazione, il/la Presidente può convocare un'Assemblea Generale straordinaria, secondo le formalità previste dall'articolo 9.

Ogni modifica degli statuti e lo scioglimento dell'associazione non possono essere ratificati da un'Assemblea Generale straordinaria.

Articolo 11

Segreteria

Le attività dell'associazione sono coordinate da una Segreteria composta da sei membri, residenti in almeno tre paesi diversi ed eletti per due anni dall'Assemblea Generale. I membri della Segreteria possono essere rieletti nella stessa funzione per un massimo di tre periodi consecutivi.

La Segreteria dell'associazione è composto da un/a presidente, due vicepresidenti, un/a segretario/a generale, un/a tesoriere/a e un/a responsabile della comunicazione, eletti/e a scrutinio segreto dall'Assemblea generale tra i membri dell'associazione.

La Segreteria si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del/la Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Queste riunioni possono essere virtuali, utilizzando le nuove tecnologie.

Il/La Presidente rappresenta l'associazione. Presiede i lavori dell'Assemblea Generale e della Segreteria. Presenta ad ogni Assemblea Generale una relazione morale che traccia il bilancio delle attività svolte dalla Segreteria dall'ultima Assemblea Generale, e formula proposte di azione per il periodo successivo. Può delegare alcune delle sue funzioni ai/alle vicepresidenti.

Il/La Segretario/a Generale anima la vita interna dell'associazione, in stretto collegamento con il/la Presidente. Organizza tutte le votazioni, comprese quelle per corrispondenza.

Il/La Tesoriere/a gestisce il bilancio dell'associazione e ne assicura il buon funzionamento finanziario. Il/La Tesoriere/a presenta un rapporto finanziario ad ogni Assemblea Generale biennale, per il quale chiede il visto di regolarità, e un piano di bilancio per il periodo successivo.

Il/La Responsabile della comunicazione è responsabile in particolare dell'aggiornamento del sito web dell'associazione. Mantiene uno stretto contatto con i membri del Comitato Internazionale per assicurare la condivisione delle informazioni.

Altri compiti sono distribuiti tra i membri della Segreteria per mutuo consenso.

Articolo 12

Comitato Internazionale EDiLiC

Il Comitato Internazionale è composto come segue:

- Membri di diritto:

- Un/a rappresentante di ogni Commissione tematica o locale (cfr. articolo 13), designato dai membri dell'associazione raggruppati in questa Commissione.
- Un/a rappresentante di ogni persona giuridica membro dell'associazione (cfr. articolo 7), designato/a dalla persona giuridica.

- Membri eletti dall'Assemblea Generale:

- Un Consiglio di Corrispondenti Locali di EDiLiC (cfr. articolo 14).

I membri del Comitato Internazionale esercitano, individualmente, un ruolo consultivo nei confronti della Segreteria. A tal fine, la Segreteria deve informare i membri del Comitato Internazionale dell'ordine del giorno delle sue riunioni almeno due settimane prima della loro tenuta.

Inoltre, i membri del Comitato Internazionale trasmettono all'associazione tutte le informazioni riguardanti le loro attività e gli eventi relativi all'educazione alla diversità linguistica e culturale di cui sono a conoscenza.

Il Comitato Internazionale ha anche la funzione, in particolare attraverso il Consiglio dei Corrispondenti Locali e le Commissioni Locali, di dare espressione concreta alla dimensione internazionale dell'associazione.

Articolo 13

Commissioni

I membri dell'associazione possono riunirsi in Commissioni sulla base di un interesse tematico comune (dette "Commissioni Tematiche") o di una comune appartenenza geografica (dette "Commissioni Locali").

L'esistenza di una Commissione deve essere approvata dall'Assemblea Generale. La procedura di costituzione delle Commissioni, il loro funzionamento interno e le modalità di finanziamento sono specificate nel regolamento interno dell'associazione.

Ogni Commissione nomina un rappresentante all'interno del Comitato Internazionale. Questa nomina sarà annunciata al momento di ogni Assemblea Generale.

Articolo 14

Consiglio dei Corrispondenti Locali

Il Consiglio dei Corrispondenti Locali è composto da membri dell'associazione, residenti in diversi paesi, eletti dall'Assemblea Generale per un determinato settore geografico (regione, paese, gruppo di paesi). Il numero massimo di membri di questo Consiglio è inizialmente fissato a 30. Questo numero può essere modificato per decisione dell'Assemblea Generale con una maggioranza semplice (almeno il 50% dei voti espressi).

Il Consiglio ha lo scopo di creare una rete mondiale che assicuri la presenza attiva dell'associazione a livello mondiale. È questo obiettivo che deve guidare prioritariamente le scelte relative alla sua composizione. Il numero di membri del Consiglio che risiedono nello stesso paese non può essere superiore a due, salvo ragioni speciali.

I membri del Consiglio sostengono il lavoro dell'associazione a livello locale, in particolare fornendo informazioni sulle sue attività. Essi informano l'associazione degli sviluppi locali nel campo dell'educazione alla diversità linguistica e culturale.

Il Consiglio deve essere rinnovato ad ogni Assemblea Generale ordinaria. A tal fine, la Segreteria presenta all'Assemblea Generale la lista dei membri che propone. Questa lista può essere modificata dall'Assemblea Generale prima della votazione, che, in linea di principio, si svolge con l'accettazione o il rifiuto dell'intera lista con votazione a maggioranza semplice. Su richiesta di almeno un quarto dei membri dell'Assemblea Generale, la costituzione del Consiglio può dare luogo a votazioni su singole persone, sempre a maggioranza semplice.

Articolo 15

Adesione dell'associazione ad altre associazioni

L'associazione EdiLiC può aderire ad altre associazioni i cui obiettivi convergono con i suoi.

La decisione di aderire è presa dall'Assemblea Generale con una maggioranza di due terzi nel corso di una votazione che deve essere preventivamente annunciata nell'ordine del giorno.

Articolo 16

Entrate e Uscite

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote dei suoi membri e dalle donazioni e sovvenzioni che possono essere concesse ad essa da persone fisiche o giuridiche desiderose di sostenere la sua azione. L'associazione può anche ricevere i diritti per la riproduzione e la distribuzione dei materiali prodotti dai suoi membri.

L'associazione può sostenere tutte le spese di qualsiasi tipo necessarie per realizzare i compiti che si prefigge nel perseguitamento dei suoi obiettivi. Il/La Tesoriere/a aprirà, a suo giudizio, uno o più conti bancari a nome dell'Associazione, nei quali saranno versati i beni e le entrate dell'Associazione. Solo il/la Tesoriere/a e il/la Presidente sono autorizzati a disporre di un diritto di firma per questo/questi conto/i.

La Segreteria è responsabile nei confronti dell'Assemblea Generale delle spese che sostiene nel periodo compreso tra due Assemblee Generali.

Articolo 17

Modifica degli statuti

Qualunque modifica dei presenti statuti richiede un voto a maggioranza dei due terzi nel corso di un'Assemblea Generale straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria, effettuata in conformità con le disposizioni previste all'articolo 9, deve indicare il testo esatto della proposta di modifica e raggiungere l'insieme degli aderenti con almeno un mese di anticipo. I membri dell'associazione che non possono partecipare all'Assemblea Generale possono partecipare al voto per corrispondenza o per delega in conformità con le disposizioni dell'articolo 9.

Articolo 18

Regolamento interno

Il regolamento interno può essere predisposto dalla Segreteria, che lo farà approvare dall'Assemblea Generale.

Questo regolamento è destinato a definire i vari punti non previsti dagli statuti, in particolare quelli relativi all'amministrazione interna dell'associazione.

Articolo 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato solo da un'Assemblea Generale straordinaria e richiede un voto a maggioranza dei due terzi. I membri dell'associazione che non possono assistere all'Assemblea Generale possono partecipare al voto per corrispondenza o per delega in conformità con le disposizioni dell'articolo 9.

La convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria, effettuata in conformità con le disposizioni dell'articolo 9, deve raggiungere tutti i membri con almeno un mese di anticipo.

In caso di scioglimento, i beni dell'associazione saranno donati a una o più associazioni con scopi simili, designata/e dall'Assemblea Generale straordinaria a maggioranza semplice.